

Informativa antimafia

Informativa antimafia: ambito di applicazione e presupposti

Cons. Stato, Sezione III, 18 aprile 2018 n. 2343

[Approfondisci...](#)

Il quadro indiziario dell'infiltrazione mafiosa posto a base dell'interdittiva prefettizia deve dar conto, in modo organico e coerente, ancorché sintetico, di quei fatti aventi le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, dai quali, sulla base della regola causale del "più probabile che non", il giudice amministrativo, chiamato a verificare l'effettivo pericolo di infiltrazione mafiosa, possa pervenire in via presuntiva alla conclusione ragionevole della effettiva sussistenza di tale rischio.

Da quanto sopra pare potersi desumere che il pericolo della sussistenza di infiltrazioni mafiose non può essere tratto dal semplice fatto che un determinato soggetto sia stato notato accompagnarsi con un soggetto malavitoso. Dovrebbe occorrere, ai fini dell'adozione dell'interdittiva, precisare:

- la ragione tecnica per la quale quest'ultimo va considerato mafioso (nel senso tecnico fin qui indicato, e non già nel significato sociologico e non giuridico che il termine spesso assume);
- le circostanze di tempo e di luogo in cui è stato identificato;
- le ragioni logico-giuridiche per le quali si ritiene che si tratti non di mero incontro occasionale (o di incontri sporadici), ma di 'frequentazione' effettivamente rilevante (ossia di relazione periodica, duratura e costante volta ad incidere sulle decisioni imprenditoriali).

*

Anche le attività soggette al rilascio di autorizzazioni, licenze o s.c.i.a. soggiacciono alle informative antimafia.